
Spesometro: breve vademecum

Data Articolo: 05 Marzo 2013

Autore Articolo: Rita Martin

Spesometro 2013: scadenza fissata al **30 aprile** per l'invio all'**Agenzia delle Entrate**. Il modello interessa tutti i soggetti passivi IVA ed è stato introdotto con lo scopo di fornire maggiori informazioni all'Anagrafe tributaria. Lo **spesometro** contribuirà, inoltre, alla ricostituzione del **reddito del contribuente** in quel più ampio strumento di accertamento denominato **redditometro**. Riepiloghiamo **tutto quello che c'è da sapere in vista della scadenza**.

Lo *spesometro*, introdotto dall'art. 21 del D.L. 78/2010, è stato successivamente modificato dall'art.2, c.6 del D.L. 16/2012: a seguito della modifica vanno comunicate all'Anagrafe tributaria tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'anno d'imposta, a prescindere dall'importo; le operazioni per le quali non è prevista l'emissione della fattura sono comunicate solamente se di importo non inferiore a Euro 3.600,00.

Non devono essere comunicate:

- Importazioni ed esportazioni di cui all'art. 8 c. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72
- Le operazioni relative alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti dei Paesi Black List
- Le operazioni IntraUE
- Le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA di importo non superiore a Euro 3.600,00
- Le operazioni finanziarie esenti IVA di cui all'art.10 DPR 633/72
- Le operazioni finanziarie tra operatori finanziari con finalità di regolamento contabile
- Le operazioni finanziarie effettuate tra Assicurazioni.

Sono **esonerati** dall'obbligo di comunicazione i contribuenti che si avvalgono del regime agevolato di cui

all'art.27 c. da 1 a 3 del D.L. 98/2012 (c.d. contribuenti minimi) e i soggetti di cui all'art.34 c. 6 del DPR 633/72. Il medesimo esonero è rivolto a Stato, Regioni, Province, Comuni e Enti istituzionali.

Sono invece oggetto di comunicazione:

- Le cessioni gratuite oggetto di autofattura
- Le fatture cointestate (da ognuno degli intestatari)
- Le fatture ricevute dai contribuenti minimi
- Le operazioni in applicazione del regime IVA del margine (se di importo non inferiore a Euro 3.600,00)
- Le operazioni realizzate a mezzo di spedizioni internazionali, al netto degli importi esclusi
- Le vendite per corrispondenza
- I corrispettivi SNAI
- I corrispettivi derivanti dalle singole giocate al lotto
- I corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell'incasso delle distinte riepilogative ASL
- I beni in Leasing (per i soggetti utilizzatori); i prestatori del contratto di leasing trasmettono un loro specifico modello.

Alcune particolarità riguardano le note di variazione e i pagamenti a mezzo carta di credito.

Riguardo alle **note di variazione**, si ricorda che l'importo va sommato o detratto alla fattura originaria.

Per quanto concerne i pagamenti tramite **carta di credito**, invece, occorre precisare che non vanno indicati

quelli effettuati da soggetti passivi IVA nei confronti di privati (extra UE o extra SEE) se effettuati con strumenti emessi da operatori finanziari a loro volta assoggettati all'obbligo di Comunicazione di cui all'art.7 c.6 del DPR 605/73 (Circolare 24/2011).

Permane l'obbligo per i pagamenti effettuati con carte di credito emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia.

Per lo **spesometro 2013**, l'Amministrazione finanziaria ha previsto un modello per la compilazione, composto da otto quadri di cui uno riepilogativo.

È auspicabile una sollecita emissione: il 30 aprile è alle porte e, ricordiamocelo, lo **spesometro 2013** non è l'unica scadenza!

Rita Martin – Centro Studi CGN